



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9225 del 2016, proposto da:

\_\_\_\_\_

rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Izzo C.F. ZZIGPP81M24D843R, Antimo Buonamano C.F. BNMNTM82E24D708U, con domicilio eletto presso Mario Brancaleoni in Roma, P.Le Clodio N.14;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale Caserta, Ufficio Scolastico Provinciale Roma, Ufficio Scolastico Provinciale Latina, Ufficio Scolastico Provinciale Frosinone, Ufficio Scolastico Provinciale Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Giuseppe Leone, Luigia Loffredo non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

dei DD.MM. nn. 495/2016, 325/2015 e 235/2014 recanti disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non prevede l'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III° fascia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni statali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Premesso che:

a) le ricorrenti sono a loro tempo state iscritte nelle graduatorie c.d. "ad esaurimento". Poiché nel corso di alcuni anni non avevano presentato la prescritta istanza di inserimento venivano di conseguenza "depenenate" dalla suddetta graduatoria. Successivamente, e in particolare dopo il DM n. 495 del 2016, le ricorrenti chiedevano espressamente di essere reinserite. Tale operazione non risultava tuttavia possibile sulla base delle suddette determinazioni ministeriali [in particolare: art. 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del DM n. 235 del 2014];

b) veniva di conseguenza proposto gravame per plurime violazioni di legge e, in particolare, dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004;

c) si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata per chiedere il rigetto del gravame;

d) alla camera di consiglio del 14 settembre 2016, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

2. Considerato che, su fattispecie analoga, è già intervenuto questo Tribunale amministrativo con sentenza n. 7971 del 5 giugno 2015;

3. Tenuto conto al riguardo che:

A. Sussiste la giurisdizione di questo giudice amministrativo in quanto si tratta di mettere in discussione non la posizione del docente in graduatoria quanto, piuttosto, disposizioni

di carattere generale ed astratto (non ammissibilità di reinserimento nelle GAE dei soggetti già a suo tempo “depennati”) di fatto contenute nei richiamati decreti ministeriali (DM 495 del 2016, il quale richiama *per relationem* il DM 235 del 2014). Come anche affermato dal Consiglio di Stato, “oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l’adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto, al giudice amministrativo” (Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2016, n. 910);

B. Nel merito si osserva che le graduatorie sono divenute ad esaurimento, con la legge n. 296 del 2006, ma non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimenti a domanda.

L’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, nel disciplinare l’onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, costituisce norma speciale rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie: la mancata presentazione di tale domanda comporta la propria cancellazione dalla graduatoria ma non pregiudica il diritto di ottenere – a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive.

La disposizione da ultimo citata non amplia, infatti, il novero delle persone iscritte nella graduatoria originale, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è però definitiva, così consentendo il reinserimento successivo previa conservazione del punteggio già posseduto al momento della cancellazione.

E tanto anche in un’ottica diretta a preservare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3658) nonché la tutela dei diritti dei lavoratori costituzionalmente garantito dall’art. 4 della Carta Fondamentale.

4. Ne deriva da quanto detto che va annullata la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, del DM n. 495 del 2016, nella parte in cui prevede l’applicazione altresì delle disposizioni di cui al DM n. 235 del 2014 e, tra queste, di quella contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera b),

ultimo periodo (a norma del quale “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”);

Spetta pertanto alle ricorrenti il richiesto reinserimento nella graduatoria ad esaurimento con decorrenza dalla domanda con il medesimo punteggio che avevano rispettivamente maturato all'atto della cancellazione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla le disposizioni ministeriali di cui in parte motiva (punto n. 5).

Condanna l'amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

IL SEGRETARIO